

## ALLEGATO "A"

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### "MUMONDAIGAKU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

##### **Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede a Castiglione dei Pepoli (BO) in Via Castagneti nr. 15, una associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "Mumondaigaku Associazione Sportiva Dilettantistica" abbreviabile in "Mumondaigaku ASD", d'ora in avanti anche semplicemente Associazione.

##### **Art. 2. SCOPI E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione nasce come aggregazione di persone che si propongono di svolgere attività di tempo libero, ricreative nei settori sport e attività ludico motorie.

La associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, dell'Ente e/o degli Enti di Promozione Sportiva e Culturale cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione in ambito sportivo:

- 1) sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di alienazione;
- 2) promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione

del principio dello sport di cittadinanza;

3) avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI;

4) promuove ed organizza lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa in modo particolare alla pratica delle seguenti discipline sportive e olistiche:

- attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness;

- Karate;

- Kendo;

- Wushu Kung Fu tradizionale;

- e di ogni altra attività che sia richiesta dalla base associativa o proposta dal Consiglio Direttivo, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e/o la partecipazione ad ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di questi sport, nonché lo svolgimento correlato ad ogni disciplina sportiva praticata, di attività didattica rivolta in particolar modo ai giovani per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle varie pratiche sportive;

5) collaborare con terapeuti di medicina alternativa, discipline olistiche, operatori del massaggio e tecniche naturali finalizzate al benessere della persona;

6) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di

impianti ed attrezzature sportive per la pratica delle discipline di cui sopra;

7) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

8) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali rivolte sia ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

### **Art. 3. DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4. SOCI**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche, cit-

tadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono alla Associazione condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

Possono assumere la qualifica di socio, nella persona del loro legale rappresentante, anche altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

#### **Art. 5. AMMISSIONE DEI SOCI**

I soci ordinari, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti emanati dagli organi sociali; la domanda di ammissione a socio per un minore è presentata da un genitore o da colui che ne fa le veci.

E' compito del legale rappresentante della Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'ammissione o meno di tale domanda. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione

alla vita associativa.

#### **Art. 6. QUOTA D'ISCRIZIONE**

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza il 31/12 di ogni anno. Termini di versamento, versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti solo dal Consiglio Direttivo, che in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definire con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le singole attività alle quali chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono da considerarsi corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate e a sostegno delle sue iniziative. La quota sociale e le quote di iscrizione alle singole attività sono stabilite, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato. Le quote o i contributi associativi non potranno mai essere restituite, sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### **Art. 7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

Il socio ammesso sarà iscritto nell' apposito libro a cura dell'organo amministrativo, sarà tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite ed avrà diritto a ricevere la tessera sociale.

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle

sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a concorrere alle spese generali dell'Associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative;
- al pagamento della quota associativa.

#### **Art. 8. RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

La qualifica di socio si perde:

- i. in caso di dimissioni;
- ii. per causa di morte;
- iii. per esclusione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci:

- a) che non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) che si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali;
- c) che arrechino in qualunque modo danni materiali o morali

all'Associazione ed alla sua credibilità;

d) che svolgono o tentano di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione saranno prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi Membri e dovranno essere comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed eventualmente potranno ricorrere contro il provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea ordinaria.

#### **Art. 9. PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della associazione;
- 2) dai contributi, quote associative, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- 4) da tutto quanto altro, anche di natura commerciale, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione

né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 10. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 11. ORGANI**

Sono organi della Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vice-Presidente;
- 4) Il Segretario;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

#### **Art. 12. ASSEMBLEE**

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nelle assemblee ogni associato fondatore o ordinario ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 2 (due) as-

sociati. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b. abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'assemblea;
- c. abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 13. ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (30/04 di ogni anno). L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 14. ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sul-

le modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15. DELIBERAZIONI ASSEMBLEA**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire per appello nominale, per alzata di mano oppure per scheda segreta. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. In caso di parità di voti, l'Assemblea è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente. Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

## **Art. 16. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 25 consiglieri eletti fra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistono cause d'incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario con funzioni di tesoriere;
- d) fino a 22 consiglieri.

Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo annualmente fissa la data dell'Assemblea Ordinaria che si terrà, come previsto dal precedente art. 13, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, Il Vice-Presidente, il Segretario e i Consiglieri ed è fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione ricoprire cariche sociali in altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono essenzialmente gratuite; gli stessi potranno ricevere il rimborso delle sole spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e deve, a titolo esemplificativo :

- curare l'ordinaria amministrazione della Associazione con l'esclusione dei compiti riservati dal presente Statuto alla Assemblea dei soci;
- attuare la deliberazione della Assemblea dei soci;
- stabilire le quote che i soci devono pagare annualmente;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare alla Assemblea dei soci;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta Il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.

#### **ART. 17. SOSTITUZIONE**

Nel caso di dimissioni dalla carica di Presidente il Consiglio Direttivo stesso provvederà alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Nel caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, se viene a mancare il numero minimo previsto, il Consiglio Direttivo decade, restando in carica per l'ordinaria gestione dell'Associazione fino alla convocazione, entro 30 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo; in caso non venga a mancare il numero minimo il Presidente convocherà l'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni per sostituzione dei consiglieri

mancanti.

#### **Art. 18. IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice - Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente o, in caso di vacanza dello stesso al Segretario.

#### **Art. 19 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art. 20. IL SEGRETARIO**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni amministrative, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, è responsabile della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti, previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. La sua attivazione deve avvenire con delibera della Assemblea dei soci. Se previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti (anche non Soci) eletti dall' Assemblea dei Soci. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la correttezza e regolarità del rendiconto economico e finanziario della Associazione.

#### **Art. 22. SCIoglimento**

La decisione di scioglimento della Associazione deve essere deliberata dall' Assemblea dei Soci, convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. In caso di scioglimento, l' Assemblea provvederà a nominare un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore, scelto anche tra i non soci.

Esaurita la procedura, i fondi residui dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23. LIBRI SOCIALI E PUBBLICITA'**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell' Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

**Art. 24. NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, dell'Endas e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Castiglione dei Pepoli , 23/05/2017

Il Presidente

Il Segretario

GIOVANELLI MILO

NALDI BARBARA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_